

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2013**  
**560/2013/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE 2012 E 2013 PER LE GESTIONI EX-CIPE – PRIMO GRUPPO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 5 dicembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 (di seguito: direttiva 2000/60/CE);
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legge 17 marzo 1995 n. 79, come convertito nella legge 17 maggio 1995, n. 172 (di seguito: decreto legge 79/95) e, in particolare, l'art. 2, comma 3;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante “Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214”;
- il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 (di seguito: decreto legge 179/12) e, in particolare, l'articolo 34;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 19 febbraio 1999, n. 8, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 1999” (di seguito: delibera CIPE 8/99);

- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 4 aprile 2001, n. 52, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 19 dicembre 2002, n. 131, recante “Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002”;
- la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 18 dicembre 2008, n. 117, recante “Direttiva per l'adeguamento delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione”;
- la sentenza Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 ottobre 2011, n. 5788 e la sentenza Corte di Cassazione, SS. UU., 26 marzo 2013, n. 21586, depositata in data 20 settembre 2013;
- la sentenza Tar Toscana, Sez. II, 25 agosto 2010, n. 4892 e la sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 30 giugno 2011, n. 3920;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge n. 36/94 e al d.lgs. n. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 25 gennaio 2013, n. 267, in merito alla decorrenza temporale delle funzioni di regolazione tariffaria assegnate all'Autorità nel settore dei servizi idrici;
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe, in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico” (di seguito: deliberazione 271/2013/R/IDR);
- la determina del 9 ottobre 2013, n. 1/2013 DSID, recante le disposizioni per la sistematizzazione della raccolta di dati e informazioni in materia di servizio idrico integrato per le gestioni ex-CIPE ai sensi dell’Articolo 3 della deliberazione 271/2013/R/IDR (di seguito: determina 1/2013 DSID);
- la deliberazione dell’Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante “Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l’aggiornamento del piano economico finanziario” (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);
- le informazioni, gli atti e i dati trasmessi relativamente alle gestioni di cui all’Allegato A, ai sensi delle deliberazioni 347/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che essa “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente (...) impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...)”;
- l’articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12 dispone che “il soggetto competente (...) predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità per l’energia elettrica e il gas”;
- per quanto concerne in maniera specifica l’evoluzione e il quadro normativo e giurisprudenziale relativo alle gestioni ex-Cipe, si rimanda a quanto già illustrato nelle premesse della deliberazione 88/2013/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l’Autorità ha avviato un procedimento per

l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;

- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- da ultimo, con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà ai soggetti competenti, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 4, della deliberazione 88/2013/R/IDR, prevede, al comma 4.1, che la tariffa sia predisposta dai soggetti competenti, sulla base dei dati inviati nell'ambito della raccolta dati disposta con deliberazione 347/2012/R/IDR;
- per quanto concerne le gestioni ex-Cipe, nell'ambito dei procedimenti di approvazione tariffaria occorre tener conto della circostanza che i meccanismi tariffari individuati dall'Autorità si applicano a contesti organizzativi e gestionali fortemente differenziati e non uniformi (che variano da società selezionate tramite gara a gestioni dirette da parte di singoli Comuni), rendendo dunque necessario adottare una nozione di soggetto competente a fini tariffari, idonea ad intercettare l'eterogeneità delle situazioni di fatto esistenti, focalizzando l'attenzione sulla coerenza dei calcoli tariffari proposti;
- il già citato comma 4.1 prevede che i soggetti preposti siano tenuti a verificare la validità delle informazioni e che, se necessario, le integrino o le modifichino secondo criteri funzionali ai principi di recupero integrale dei costi e di riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- il comma 4.3, del medesimo articolo prevede che i soggetti competenti, laddove non disponessero di dati sufficienti al calcolo del moltiplicatore tariffario per gli acquisti all'ingrosso, pongono tale valore pari ad 1;
- il comma 4.4, del medesimo articolo prevede inoltre che la comunicazione del calcolo tariffario da parte dei soggetti competenti sia effettuata inviando all'Autorità:
  - a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario, rispettivamente per il 2012 e il 2013;
  - b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento a eventuali dati di pianificazione;
  - c) la modulistica inviata ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, come eventualmente rettificata;
  - d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate;
- il comma 4.6, del medesimo articolo prevede infine che, a seguito della determinazione da parte dei soggetti competenti e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, siano applicate agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, e che l'eventuale differenza tra i ricavi tariffari riconosciuti sulla base delle tariffe provvisorie proposte dal soggetto competente, e quelli riconosciuti sulla base dell'approvazione da parte dell'Autorità sia oggetto di conguaglio successivamente all'atto di tale approvazione;
- con deliberazione 271/2013/R/IDR, commi 4.4 e 4.5, sono stati forniti chiarimenti e precisazioni in ordine alla documentazione da inviare ai fini della verifica del calcolo tariffario proposto:
  - atto del soggetto competente ovvero dell'Ente d'Ambito con cui è stata approvata la predisposizione tariffaria,
  - programma degli interventi predisposto ai sensi della delibera CIPE 8/99 e seguenti,
  - eventuale piano economico finanziario;
- nell'ambito delle attività istruttorie, di cui alla citata deliberazione 271/2013/R/IDR, in relazione alle gestioni di cui all'Allegato A sono stati richiesti ulteriori documenti, informazioni e chiarimenti per procedere all'approvazione delle tariffe;
- alle citate richieste è stato dato riscontro, con la trasmissione all'Autorità degli atti, della documentazione e delle informazioni richieste;
- per le gestioni di cui all'Allegato A non è stata presentata istanza, ai sensi del comma 4.1, della deliberazione 459/2013/R/IDR, pur essendo decorso il termine previsto da tale disposizione, per avvalersi delle maggiori facoltà riconosciute in sede di predisposizione tariffaria dalla deliberazione da ultimo citata;
- l'Autorità, secondo quanto disposto dall'art. 2.6, della deliberazione 347/2012/R/IDR, si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 481/95.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati.

**RITENUTO CHE:**

- sulla base dei dati inviati ai sensi della deliberazione 347/2012/R/IDR e da quanto emerso nell'ambito degli approfondimenti istruttori disposti con la deliberazione 271/2013/R/IDR, per le gestioni di cui all'Allegato A non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 2, della deliberazione 88/2013/R/IDR e non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui all'articolo 4.7, della deliberazione da ultimo richiamata;
- per le gestioni di cui all'Allegato A, siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie, secondo quanto disposto dalla deliberazione 88/2013/R/IDR;
- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari, derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna;
- le proposte tariffarie di cui all'Allegato A, comunicate dai soggetti competenti all'Autorità, appaiano coerenti con le finalità e i criteri delle regole tariffarie transitorie, nelle more - anche per le gestioni ex CIPE - dell'adozione, di un puntuale programma degli interventi (tenuto conto delle pianificazioni sovraordinate e delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi, nazionali ed europei, di qualità ambientale e della risorsa), del relativo piano economico-finanziario, nonché del completamento delle verifiche sulla veridicità delle informazioni e la correttezza delle tariffe applicate;
- con particolare riferimento al gestore ABC Napoli Azienda Speciale, sia necessario approvare un valore del moltiplicatore tariffario  $\mathcal{G}$  per l'annualità 2013 (1,016) inferiore a quello proposto (1,051), atteso che quest'ultimo erroneamente si basa sull'applicazione di un coefficiente  $\mathcal{G}$  relativo all'acquisto di acqua all'ingrosso pari a 1,3, mentre detto coefficiente deve essere posto pari a 1, ai sensi del comma 4.3 della deliberazione 88/2013/R/IDR

## **DELIBERA**

1. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, i valori del moltiplicatore *g* di cui all'Allegato A, con le precisazioni ed i limiti di cui in premessa, disponendo per le relative gestioni l'aggiornamento tariffario, per gli anni 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 4.5, della deliberazione 88/2013/R/IDR;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 dicembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*